

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2025, n. 12-1363

L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale per il biennio 2025-2026.



Seduta N° 88

Adunanza 14 LUGLIO 2025

Il giorno 14 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 12-1363/2025/XII

OGGETTO:

L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale per il biennio 2025-2026.

A relazione di: (Marrone), Chiorino

Premesso che:

- la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, recante “Norme in materia di edilizia sociale”, stabilisce, al comma 4 dell’articolo 19, che il canone di locazione degli alloggi sia applicato in misura differenziata in relazione alla situazione economica dei nuclei assegnatari, secondo le modalità e parametri definiti dal “Regolamento dei canoni di locazione”, da adottarsi da parte del Consiglio Regionale;
- il “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, n. 14/R, stabilisce al comma 1 dell’articolo 6 che i nuclei assegnatari degli alloggi siano suddivisi, sulla base del loro reddito, nelle aree e nelle fasce di cui all’allegato B al regolamento medesimo;
- il comma 5 del sopra citato articolo 6 del Regolamento n. 14/R stabilisce, inoltre, che la collocazione degli assegnatari nelle fasce reddituali e l’applicazione del relativo canone di locazione abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato dagli enti gestori il censimento socio economico e che, a tal fine, le fasce reddituali di cui al sopra citato allegato B siano aggiornate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e

impiegati.

Considerato che il sopra citato Regolamento regionale è stato adottato nel mese di ottobre 2011, con riferimento quindi alla situazione in essere nel mese di settembre 2011, ed è stata assunta quale riferimento per i successivi adeguamenti la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa tra il mese di settembre e lo stesso mese del biennio precedente, consentendo così agli enti gestori di conoscere le nuove fasce reddituali con un congruo anticipo rispetto al momento della sua applicazione.

Tenuto conto che le fasce reddituali sono state adeguate da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 9-6123 del 2 dicembre 2022, per il biennio 2023-2024, con riferimento alla variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2022 rispetto al mese di settembre 2020.

Preso atto che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), ha registrato:

- nel mese di settembre 2023 un aumento del 5,1 per cento nei confronti di settembre 2022, come evidenziato nel comunicato Istat del 17 ottobre 2023;
- nel mese di settembre 2024 un aumento del 0,6 per cento nei confronti di settembre 2023, come evidenziato nel comunicato Istat del 17 ottobre 2024.

Dato atto pertanto che, sulla base degli indici sopra indicati, sarebbe necessario, ai sensi del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, art. 6, comma 5, aggiornare le fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui all'allegato B al regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011 recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio 2025, per il biennio 2025-2026.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di aggiornare le fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui all'allegato B al Regolamento regionale citato, secondo quanto riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio 2025, biennio 2025-2026.

Dato atto che:

con nota Prot. n. 47567 del 7 novembre 2024 dell'Assessorato regionale "Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitarie, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini", veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del sopra citato comma 5 dell'articolo 6, richiesta di parere sulla proposta di delibera in esame e che, trascorsi 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio, la Commissione non si è espressa;

il comma 2 dell'art. 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009, stabilisce che "Le Commissioni esprimono il loro parere entro 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio"; il comma 3 del medesimo articolo prevede che "Trascorso il termine di cui al comma 2, il parere si intende reso favorevolmente.";

pertanto, ai sensi del suddetto art. 42, comma 3, il parere si intende reso favorevolmente essendo trascorsi i 45 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Consiglio regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il presente provvedimento incide esclusivamente sui canoni introitati direttamente dalle ATC e non transitano sul bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso,
la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di aggiornare, ai sensi del Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, art. 6, comma 5, le fasce reddituali ai fini dell'applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui all'allegato B al Regolamento regionale recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" così come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, validità biennio 2025-2026;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A
Aree e fasce di reddito dei nuclei assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per il biennio 2025-2026

		COMPOSIZIONE NUCLEO									
		1 PERSONA coeff. 1		2 PERSONE coeff. 1,05		3 PERSONE coeff. 1,16		4 PERSONE coeff. 1,37		5 O PIU' PERSONE coeff. 1,56	
		REDDITO		REDDITO		REDDITO		REDDITO		REDDITO	
AREA	Fascia	da	a	da	a	da	a	da	a	da	a
Sostegno	1	€ 0,00	€ 7.493,07	€ 0,00	€ 7.867,72	€ 0,00	€ 8.691,96	€ 0,00	€ 10.265,50	€ 0,00	€ 11.689,18
Protezione	2	€ 7.493,08	€ 9.990,76	€ 7.867,73	€ 10.490,29	€ 8.691,97	€ 11.589,28	€ 10.265,51	€ 13.687,34	€ 11.689,19	€ 15.585,58
	3	€ 9.990,77	€ 12.488,44	€ 10.490,30	€ 13.112,87	€ 11.589,29	€ 14.486,60	€ 13.687,35	€ 17.109,17	€ 15.585,59	€ 19.481,97
	4	€ 12.488,45	€ 14.986,13	€ 13.112,88	€ 15.735,44	€ 14.486,61	€ 17.383,91	€ 17.109,18	€ 20.531,00	€ 19.481,98	€ 23.378,37
	5	€ 14.986,14	€ 17.483,82	€ 15.735,45	€ 18.358,01	€ 17.383,92	€ 20.281,23	€ 20.531,01	€ 23.952,84	€ 23.378,38	€ 27.274,76
	6	€ 17.483,83	€ 19.981,51	€ 18.358,02	€ 20.980,59	€ 20.281,24	€ 23.178,55	€ 23.952,85	€ 27.374,67	€ 27.274,77	€ 31.171,16
	7	€ 19.981,52	€ 22.479,20	€ 20.980,60	€ 23.603,16	€ 23.178,56	€ 26.075,87	€ 27.374,68	€ 30.796,50	€ 31.171,17	€ 35.067,55
	8	€ 22.479,21	€ 24.976,89	€ 23.603,17	€ 26.225,73	€ 26.075,88	€ 28.973,19	€ 30.796,51	€ 34.218,34	€ 35.067,56	€ 38.963,95
Stabilità	9	€ 24.976,90	€ 27.474,58	€ 26.225,74	€ 28.848,31	€ 28.973,20	€ 31.870,51	€ 34.218,35	€ 37.640,17	€ 38.963,96	€ 42.860,34
	10	€ 27.474,59	€ 29.972,27	€ 28.848,32	€ 31.470,88	€ 31.870,52	€ 34.767,83	€ 37.640,18	€ 41.062,01	€ 42.860,35	€ 46.756,74
	11	€ 29.972,28	€ 32.469,96	€ 31.470,89	€ 34.093,45	€ 34.767,84	€ 37.665,15	€ 41.062,02	€ 44.483,84	€ 46.756,75	€ 50.653,13
	12	€ 32.469,97	€ 34.967,64	€ 34.093,46	€ 36.716,03	€ 37.665,16	€ 40.562,47	€ 44.483,85	€ 47.905,67	€ 50.653,14	€ 54.549,52
	13	€ 34.967,65	€ 37.465,33	€ 36.716,04	€ 39.338,60	€ 40.562,48	€ 43.459,79	€ 47.905,68	€ 51.327,51	€ 54.549,53	€ 58.445,92
Sicurezza	14	€ 37.465,34	€ 39.963,02	€ 39.338,61	€ 41.961,17	€ 43.459,80	€ 46.357,11	€ 51.327,52	€ 54.749,34	€ 58.445,93	€ 62.342,31
	15	€ 39.963,03	€ 42.460,71	€ 41.961,18	€ 44.583,75	€ 46.357,12	€ 49.254,42	€ 54.749,35	€ 58.171,17	€ 62.342,32	€ 66.238,71
	16	€ 42.460,72	€ 44.958,40	€ 44.583,76	€ 47.206,32	€ 49.254,43	€ 52.151,74	€ 58.171,18	€ 61.593,01	€ 66.238,72	€ 70.135,10
	17	€ 44.958,41	€ 47.456,09	€ 47.206,33	€ 49.828,89	€ 52.151,75	€ 55.049,06	€ 61.593,02	€ 65.014,84	€ 70.135,11	€ 74.031,50
	18	€ 47.456,10	€ 49.953,78	€ 49.828,90	€ 52.451,47	€ 55.049,07	€ 57.946,38	€ 65.014,85	€ 68.436,68	€ 74.031,51	€ 77.927,89
Permanenza	19	Oltre € 49.953,78		Oltre € 52.451,47		Oltre € 57.946,38		Oltre € 68.436,68		Oltre € 77.927,89	